



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 43 DEL 11/04/2024

Proponente: Area 2 Pianificazione Territoriale, Ambientale e Attività Culturali

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) - ANNO 2024

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE negli ultimi anni fattori correlati ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione hanno causato l'importazione e la riproduzione nel territorio di nuove specie di vettori provenienti da altri Paesi (tra cui *Aedes albopictus* e *Aedes koreicus*) e parallelamente si è verificato un ampliamento dell'area di distribuzione di artropodi indigeni (in particolare flebotomi, zecche e zanzare) e la presenza di West Nile virus, rilevato per la prima volta nel 2008 nella Regione Veneto, è diventata endemica.

VISTO CHE la strategia OMS per la lotta ai vettori "Global vector control response 2017-2030" individua tra le azioni prioritarie da mettere in atto entro il 2030 l'istituzione negli Stati Membri di una task-force multisettoriale per il controllo dei vettori, al fine di assicurare la necessaria collaborazione interistituzionale, prevedendo l'istituzione, anche a livello regionale e locale, di tavoli intersettoriali per il controllo dei vettori.

DATO ATTO CHE in accordo con tale strategia, a livello regionale con la D.G.R n. 174 del 22/02/2019 è stata prevista l'istituzione del Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle malattie trasmesse da vettori e si è demandato alle Aziende ULSS la costituzione di Tavoli tecnici intersettoriali aziendali. I componenti del Tavolo tecnico intersettoriale regionale sono stati definiti con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 35 del 05/04/2019 e successivo D.D.R. n. 39 del 12/06/2019.

CONSIDERATO CHE anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto e che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West-Nile in Europa, e che l'Italia risulta essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

DATO ATTO CHE le arbovirus rappresentano una minaccia per la salute dei cittadini e che necessita provvedere alla regolamentazione ed alla imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitarne la diffusione;

VISTE le "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirus nella Regione Veneto - Anno 2024", contenute nell'allegato A) della DGR N. 346 DEL 04/04/2024, elaborate dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, con il supporto del Gruppo Tecnico



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

all'esito della valutazione annuale in ordine alla documentazione vigente e allo scenario epidemiologico osservato per le arbovirosi durante il 2023, che ha visto un aumento delle arbovirosi di importazione e in particolare del virus Dengue;

PRESO ATTO CHE le nuove Linee operative riportano le azioni di prevenzione, i percorsi diagnostici e le principali azioni di Sanità Pubblica da adottare sul territorio regionale per la sorveglianza e il controllo sia delle arbovirosi autoctone (West Nile virus, Usutu virus, virus dell'encefalite da zecca, Toscana virus), che delle principali arbovirosi di importazione, come le infezioni causate dai virus chikungunya, dengue e Zika.

CONSIDERATO al riguardo che, come da indicazioni della Regione Veneto e dell'Azienda ULSS 3 Serenissima:

- è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi
- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata a siti specifici, dove i livelli di disinfestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione
- la lotta integrata si basa prioritariamente sulla eliminazione dei focolai di sviluppo larvale e che l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente
- l'immissione nell'ambiente di sostanza pericolose comporta un impatto non trascurabile e va quindi gestita in modo oculato ed efficace

DATO ATTO CHE, per il periodo aprile-ottobre 2024, l'Amministrazione Comunale ha previsto l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali nei pozzetti/caditoie pubblici, fossati ed adulticidi in alcune aree comunali, fatte salve eventuali modifiche temporali dovute alle temperature e/o a particolari condizioni meteo sfavorevoli;

CONSIDERATO CHE è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022, la D.G.R. 389/2023 e la DGR 346/2024;

RICHIAMATA l'Intesa Stato-Regioni n. 1/CSR del 15/01/2020;

VISTI:

- il R.D. 1265/1934;
- la L. 833/1978;
- la D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno dunque, per la parte di propria competenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 OTTOBRE 2024 di:

- 1) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- 3) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida.
- 4) la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

- negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- 5) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - 6) svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
 - 7) evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - 8) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
 - 9) all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - 10) i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche

ORDINA ALTRESI'

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
2. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
3. che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata allegato alla presente ordinanza (Modello Allegato A);
4. utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insettorepellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
5. nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare:



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

- a) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
- b) evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- c) accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
- d) non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- e) in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- f) coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- g) non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- h) apporre avviso di trattamento almeno 48 ore prima secondo il modello allegato alla presente ordinanza (Modello Allegato B)

AVVERTE CHE

- la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

DISPONE CHE

- alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;
- il presente provvedimento abbia efficacia temporale dalla data di pubblicazione e fino al 31 ottobre 2024;

DISPONE ALTRESI'



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà nel caso specifico con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti secondo le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio

IL SINDACO
BAGGIO TIZIANO

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*